

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale di Assemblea Straordinaria del giorno 05 maggio 2021

L'anno 2021 il giorno 05 del mese di maggio alle ore 16:00, in video conferenza, nel pieno rispetto delle misure anti contagio COVID-19, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Decebal & Traian" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale
- 2) Varie ed eventuali

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione la signora Ciobanu Elena, la quale chiama alle funzioni di segretario il signor Bisog Cristian Bogdan.

Il presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti personalmente 7 (sette) soci.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo Statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al Codice del Terzo settore decreto legge 117/2017 ai sensi dell'art. 101 comma 2.

Si procede alla lettura articolo per articolo del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

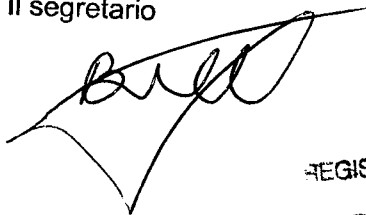
L'assemblea, con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e di deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario



Il presidente



REGISTRATO IL 20/05/2021 AL N. 6031 SERIE 3
ESATTI EURO 65000

PER IL DIRETTORE
L'ADDETTO
Roberto Bruno

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
FABIU RIANI - LUGLIUCCI
PIAZZA ANTONIO DI LEO



Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs 117/2017
ed esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.Lgs 117/2017

Delibera

Approvazione delle modifiche per l'adeguamento al Codice del Terzo settore D.Lgs 117/2017 ai sensi dell'art. 101 comma 2

Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo settore D.Lgs 117/2017 ai sensi dell'art. 101 comma 2 l'assemblea approva il nuovo Statuto in **Allegato** alla presente delibera, contenente le nuove disposizioni per le organizzazioni di volontariato ai sensi degli artt. 32, 33 e 34 correlati al Titolo V del medesimo Codice del Terzo settore, D. Lgs 117/2017.

L'assemblea approva all'unanimità.

Allegato

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “ DECEBAL & TRAIAN “

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita in forma di Organizzazione di Volontariato l'associazione denominata “Decebal & Traian OdV” di seguito, in breve “Associazione”. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017.
2. L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione “Organizzazione di Volontariato” o l'Acronimo “ OdV” a norma e ai sensi del D.Lgs 117/2017
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS .
4. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
5. L'associazione ha sede legale nel comune di Alcamo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
6. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'articolo 29.

Art.2 SCOPI E FINALITÀ

1. L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e non ha scopo di lucro promuovendo attività legate ai principi solidaristici e mirate al coinvolgimento delle realtà



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

sociali, culturali e ambientali del territorio, proponendosi come luogo d'incontro per accantonare pregiudizi e stereotipi.

2. Senza escludere altri campi di azione e di presenza, si impegna principalmente nel promuovere l'integrazione sociale dei giovani e delle famiglie romene, un'immagine positiva del fenomeno migratorio, rinforzare la comunicazione fra la comunità locale e i cittadini stranieri, valorizzare e coltivare i rapporti inter-linguistici ed interculturali rivolgendo l'attenzione a chi quotidianamente o saltuariamente si confronta con la realtà degli immigrati soprattutto romeni.

Comune di Trapani
Sportello di Ascolto

Art.3 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. Nel perseguire le finalità di cui sopra e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

2. In particolare, l'Associazione si propone di:

2.1 Perseguire finalità di solidarietà sociale conformemente alla legge nr. 460 4 dicembre 1997 art. 10 comma 2.

2.2 Svolgere attività di tutela e valorizzazione sociale della natura e dell'ambiente

2.3 Svolgere attività di servizio nel campo dei settori sportivi ricreativi culturali, di organizzazione di mostre e di spettacoli.

2.4 Svolgere attività di sensibilizzazione e di prevenzione nei confronti dei rischi ambientali e sociali e di mediazione nei conflitti e di educazione alla pace.

2.5 Promuovere iniziative sul versante della formazione del mondo adulto e delle famiglie, progetti a sostegno degli immigrati contro l'emarginazione e intolleranza al fine di favorire l'integrazione degli immigrati romeni in Italia e la cooperazione tra i due popoli.

2.6 Promuovere attività culturali, rassegne cinematografiche, manifestazioni musicali valorizzare e promuovere scambi culturali e gemellaggi tra città italiane e romene.

2.7 Collaborare, aderire a forme associative, stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici e privati, con cittadini e associazioni, per il conseguimento delle finalità.

2.8 Svolgere qualsiasi attività connessa e relativa al perseguimento degli scopi, nei limiti consentiti dal decreto legge 4 dicembre 1997 numero 460 e successive modificazioni e integrazioni.

2.9 Favorire il recupero e la diffusione delle tradizioni italiane e romene mediante l'istituzione di appositi corsi e manifestazioni ed eventi di vario genere.

2.10 Attività di promozione dell'Artigianato tradizionale, costumi tradizionali, libri ed altri aspetti tipici delle diverse culture

2.11 Organizzare viaggi per favorire una migliore conoscenza del territorio italiano e romeno e delle loro storie, organizzare viaggi per favorire la conoscenza e l'aggregazione tra cittadini.

2.12 Organizzare iniziative finalizzate alla salvaguardia del patrimonio artistico culturale ed ambientale dell'Italia e della Romania.

2.13 Pubblicare giornali periodici, notiziari blog, siti on-line riguardanti le attività associative nonché promuovere la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo.

2.14 Organizzare corsi di formazione di lingua, laboratori culturali e multidisciplinari per il perseguimento delle finalità statutarie.

2.15 Presentare progetti, partecipare a bandi e iniziative simili per ottenere contributi.

2.16 Stipulare accordi e favorire le relazioni con tutte le forze presenti nel tessuto sociale, con le istituzioni pubbliche, con gli enti locali e con quelli culturali, turistici ed ambientali potendo così contribuire alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro delle proprie finalità attraverso la programmazione delle attività del tempo libero, della cultura, della didattica, delle attività sportive e della tutela dell'ambiente.

2.17 Aprire sedi, circoli, biblioteche e locali utilizzati per lo svolgimento delle proprie attività.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi delle prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

5. L'efficacia del precedente comma cesserà con la decorrenza del termine es. articolo 104 comma 2 decreto legge 117/2017 con contestuale efficacia delle seguenti clausole statutarie.

6. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445 purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso ai sensi dell'art. 17 decreto legge 117/2017.

8. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante dal lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

9. L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017

10. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art.4 ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'associazione può esercitare attività diverse a quelle di interesse generale individuate nell'articolo 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legge 117/2017 e relativi procedimenti attuativi. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in assemblea dei soci.

2. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs 117/2017.

Art.5 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'associazione, durante la vita della stessa, è indivisibile ed è costituito da:

- 1.1 Beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di proprietà dell'associazione;
- 1.2 Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione;
- 1.3 Eventuali fondi di riserva costituite con le eccedenze del bilancio.

2. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- 2.1 Quote associative e contributi degli aderenti;
- 2.2 Contributi pubblici e privati;
- 2.3 Donazioni e lasciti testamentari
- 2.4 Rendite patrimoniali

2.5 Attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017 ed in conformità al disposto legislativo

2.6 Contributi di organismi internazionali

2.7 Introiti derivanti da convenzioni

2.8 Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo

2.9 Acquisto e vendita di beni mobili ed immobili

2.10 Dai eventuali utili derivanti da prestazioni e partecipazioni ad esse

2.11 Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017

2.12 Attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali

3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e sensi dell'artt. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 lo sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati e dall'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti dagli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art.6 SOCI

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 117/2017 il numero dei soci è illimitato.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso di cui articolo 8.

4. Sono soci le persone fisiche, giuridiche, associazioni, cooperative, fondazioni ed enti che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.

5. I soci sono divisi in:

5.1 Soci fondatori: tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto

5.2 Soci ordinari: tutti coloro che avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo

5.3 Soci onorari: tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

Art.7 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione all'Associazione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo in base a criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale l'interessato stesso si impegna rispettare lo statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto della domanda entro 60 giorni della presentazione.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci o al collegio dei

Probiviri. Il ricorso all'assemblea dei soci o al Collegio dei Probiviri è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

3. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

4. La qualità di socio si perde:

4.1 per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione

4.2 per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione

4.3 per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale trascorsi 30 (trenta) giorni dall'eventuale sollecito scritto

4.4 per volontaria rinuncia comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo

4.5 per inosservanza degli obblighi di cui all'articolo seguente del presente statuto

5. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essere contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla contestazione

6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione sia all'esterno per designazione o delega.

7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione

Art.8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

3. I soci hanno diritto:

3.1 di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione

3.2 di frequentare i locali Dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dell'associazione. Ciò vale anche per i familiari dei soci purché si attengano al rispetto dello Statuto e posseggano i requisiti richiesti ai soci sotto la responsabilità del socio familiare

3.3 di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi

3.4 di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto

3.5 di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo

3.6 di recedere in qualsiasi momento

4. Ciascun socio ha il dovere di:

4.1 rispettare il presente statuto l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali

- 4.2 mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione
4.3 attivarsi compatibilmente con le proprie disponibilità personali con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo
4.4 versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal consiglio direttivo. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita

Art.9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale entro 30 giorni da tale comunicazione può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato con il metodo del contraddittorio gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art.10 ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'associazione:
- 1.1 l'Assemblea dei soci
 - 1.2 Il Consiglio Direttivo
 - 1.3 Il Presidente
 - 1.4 Il Vicepresidente
 - 1.5 Il Segretario
 - 1.6 Il Tesoriere
 - 1.7 l'Organo di controllo (nei casi previsti dalla legge)
 - 1.8 Il Soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti (nei casi previsti dalla legge)
 - 1.9 Il Collegio dei Probiviri
 - 1.10 Il Presidente Onorario
 - 1.11 I Comitati tecnici
2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati

Art.11 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'associazione è dotata di un ordinamento Democratico che garantisce la partecipazione il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

3. Hanno diritto di intervenire in assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro dei Soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

4. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato conferendo allo stesso delega scritta anche in calce. All'avviso di convocazione nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle associazioni con più di 500 soci.

5. Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica e telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità, all'assemblea può eleggere un Segretario.

7. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

8. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica e telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione; quest'ultima deve avere luogo in data diversa della prima.

9. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

10. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

11. Nel caso in cui l'associazione abbia un numero di associati non inferiore a 500 può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tale assemblee si applicano le disposizioni di cui al terzo quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 codice civile in quanto compatibili.

12. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; invece in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

Assemblea di
Soci di Alca

Assemblea di
Soci di Alca

3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario

4. L'assemblea ordinaria ha il compito di:

4.1 approvare il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 117/2017

4.2 discutere ad approvare i programmi di attività

4.3 eleggere tra i soci componenti del Consiglio Direttivo approvandone eventualmente numero e li revoca

4.4 nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'associazione (se previsto)

4.5 nominare e revocare l'organo di controllo (se previsto)

4.6 eleggere revocare i membri del Collegio dei Probiviri

4.7 deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti

4.8 approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e il regolamento proposto del consiglio direttivo e le sue variazioni

4.9 rettificare la sostituzione dei membri del consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti attingendo dalla graduatoria dei non eletti

4.10 deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge e dall'atto costitutivo e dello Statuto alla sua competenza

4.11 deliberare sui ricorsi in caso di elezione di domanda di ammissione di nuovi associati

4.12 delegare il consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dell'associazione stessa

4.13 determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto.

4.14 delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 comma 4 del presente Statuto

4.15 le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel Libro Verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art.13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

1. La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 11

2. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto e allo scioglimento o liquidazione dell'associazione

3. In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti nel libro dei soci

4. L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con la presenza in proprio o per delega di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti

Art.14 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Esso è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni

dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'assemblea.

2. Il consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino a un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci che durano in carica tre anni e sono rieleggibili (si applica l'art. 2382 del Cod.civile)

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

4. I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito dal socio primo escluso all'elezione del Consiglio.

5. In caso di dimissioni, esclusione o in caso di morte dei consiglieri prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. La sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza ed esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del consiglio direttivo l'assemblea provvede tramite l'elezione al rinnovo dell'intero organo

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione entro il massimo stabilito dall'assemblea dei soci.

8. Il consiglio direttivo ha il compito di:

8.1 compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea

8.2 deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri

8.3 eleggere il presidente e il vicepresidente o più vice presidente

8.4 nominare il segretario e il tesoriere e il segretario tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci

8.5 amministrare curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche

8.6 predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea

8.7 redigere e presentare all'assemblea il bilancio o i rendiconti preventivi o consuntivi annuali e la relazione di missione ai sensi dell'articolo 13

8.8 determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa

8.9 deliberare sulle domande di nuove adesioni

8.10 sottoporre all'assemblea le proposte e i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci

8.11 sottoporre all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati ed eventuali contributi straordinari

8.12 proporre l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente statuto

8.13 approvare i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tale spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto

8.14 approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento dell'attività dell'associazione

8.15 assumere eventuale personale ed affidare incarichi a personale esterno a tecnici ed esperti al fine di realizzare progetti o programmi specifici ed attività deliberate dal Consiglio Direttivo

8.16 istituire gruppi e sezioni di lavoro di cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e delle assemblee

8.17 ratificare nella prima seduta successiva e provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza

8.18 ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza

8.19 nominare all'occorrenza secondo le dimensioni assunte dall'Associazione il direttore deliberando i relativi poteri

8.20 decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o in assenza di quest'ultimo, dal Segretario o da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo

10. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni mese, in un giorno prestabilito, senza necessità di ulteriore avviso. Il Consiglio riunito può stabilire la data della successiva convocazione

11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda di almeno un terzo dei componenti

12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di posta elettronica certificata con almeno 2 giorni prima della data prevista per la riunione

13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione vengono conservati agli atti

14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente

15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza

16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 15 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore

Art.15 PRESIDENTE

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti dura in carica tre esercizi e può essere rieletto

2. Il presidente ha:

2.1 la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio da esecuzione alle delibere del consiglio direttivo

2.2 può aprire chiudere conti correnti bancari postali ed è autorizzato eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni da enti e da privati rilasciandone liberatorie quietanze

2.3 alla facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa

2.4 convoca e presiede le riunioni dell'assemblea del Consiglio Direttivo

2.5 sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione

2.6 in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

3. In caso di assenza di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici la firma del Vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente

Art.16 VICEPRESIDENTE

1. Il vicepresidente coadiuva il presidente ed in caso di assenza o impedimento di questo ne assume le mansioni

Art.17 SEGRETARIO

1. Il segretario ha la responsabilità organizzativa ed è ha i seguenti compiti:

1.1 provvedere alla tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci

1.2 provvedere al disbrigo della corrispondenza, anche elettronica

1.3 gestire la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e di apporre la sua firma unitamente a quella del Presidente

1.4 presiedere il consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente

Art.18 TESORIERE

1. Il tesoriere ha i seguenti compiti:

1.1 cura la tenuta del libro casa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo

1.2 provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio

Art.19 ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un Organo di Controllo, anche monocratico

2. Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia scelto tra i soci lo stesso non può essere retribuito

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 numero 231 qualora applicabile, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso

esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio all'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 117/2017 e attesta che il bilancio sociale ove previsto per legge sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale da atto agli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

6. Gli eventuali soci scelti per l'organo di controllo non possono detenere altre cariche all'interno degli altri organi previsti dal presente statuto

Art.20 IL SOGGETTO INCARICATO DALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti il quale può essere una persona fisica oppure un collegio.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un collegio lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è eletto dal collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti che controlla l'amministrazione dell'associazione può assistere alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

6. Eventuali soci scelti per l'organo di controllo non possono detenere altre cariche all'interno degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art.21 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Qualora si reputi necessario viene istituito da parte dell'assemblea il Collegio dei Probiviri che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione, riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. In caso di parere discordante tra il Collegio dei Probiviri e del Consiglio Direttivo in merito a una situazione oggetto di valutazione è l'assemblea dei soci che decide in base a quanto stabilito dal presente statuto.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un presidente che convoca e presiede i lavori del collegio; in assenza del presidente il collegio è presieduto dal membro più anziano.

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo oppure di 5 associati o di un associato interessato alla vertenza.

5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

6. I membri del Collegio dei Probiviri hanno la facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ma il loro eventuale voto è solamente consultivo.

7. Gli eventuali soci scelti per l'organo di controllo non possono detenere altre cariche all'interno degli altri organi previsti dal presente statuto.

ART.22 PRESIDENTE ONORARIO

1. Il presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali i meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione.

2. Il presidente onorario se socio ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'associazione.

ART.23 COMITATI TECNICI

1. Nell'ambito delle attività provate dell'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici in cui partecipano associati o esperti, anche se non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'associazione intende promuovere. Il consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e nomina il coordinatore.

ART.24 LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1.1 Il libro dei soci

1.2 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

1.3 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo

1.4 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni di organo di controllo e di eventuali altri organi sociali Se istituiti

1.5 Il registro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

2. Ad eccezione del libro di cui al punto 1.4 del comma 1 del presente articolo, che è tenuto a cura del organo a cui si riferisce, tutti gli altri libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo

3. I verbali di assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni ordine del giorno ed i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario

ART.25 SCRITTURE CONTABILI

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 dell'art. 87 del D.Lgs 117/ 2017

ART.26 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del decreto ministeriale di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs 117/2017 qualora emanato
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale di attività diverse se svolte
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del decreto ministeriale di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello del bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto dei iscritti del presente statuto ed evidenziando i risultati attesi
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dai Consigli Direttivi e devono essere discussi e approvati dall'assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno

ART.27 ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile
2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivati da proprie responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

ART.28 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.Lgs 117/2017
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendita e proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.29 SCIoglimento

1. Per lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione occorrerà la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole dei quattro quinti dei soci presenti
2. L'assemblea procederà anche alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci. In caso di estinzione dell'associazione, per qualunque causa, ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta ad altra ONV operante in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

3. L'efficacia della suddetta clausola cesserà con la decorrenza del termine es. art. 104 comma 2 del D.Lgs 117/2017, con contestuale efficacia nello stesso termine delle seguenti clausole

4. L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale, la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017

5. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge ed altri enti del terzo settore o in mancanza alla fondazione Italia sociale.

6. Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata andata e ritorno secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 numero 82 decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli

7. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall' operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore

ART.30 NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi vigenti in materia, in particolare al Decreto Legge n.460/1997, al Decreto Legge 117/2017 e relativi decreti attuativi della normativa nazionale e regionale in materia.

I soci Costituenti:

ANCA DELIA MOISE

BISOG CRISTIAN-BOGDAN

IRICIVC EMANUEL-IULIAN

CIOBANU ETERA

CRISTEA-MIRZA CRINUTA

COROBĂIANU MARIA

SIMION IONUT DANIEL

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

